

**CONTRATTO DI LOCAZIONE
FINANZIARIA STRUMENTALE
PER IMPIANTO PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA DA
FONTI RINNOVABILI**

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA STRUMENTALE PER IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - PREMESSE

A) Biella Leasing S.p.A. è un Intermediario Finanziario con sede legale in Biella via Italia 2, capitale sociale Euro 20.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00528570021, iscritta all'Albo Unico ex Art. 106 T.U.B. al n. 36 e Codice Meccanografico n. 19142, appartenente al Gruppo Banca Sella, soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Banca Sella Holding S.p.A. In particolare Biella Leasing S.p.A. (di seguito denominata anche "Concedente") svolge prevalentemente attività di locazione finanziaria (leasing).

B) L'Utilizzatore (il Cliente), nell'ambito della Sua attività imprenditoriale o professionale, si è rivolto al Concedente per ottenere in locazione finanziaria un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (di seguito denominato anche "bene"). L'utilizzatore conferma di aver scelto il bene descritto nelle Condizioni Particolari, individuato i Fornitori e pattuito direttamente con questi prezzi, tempi, rendimento dell'impianto, condizioni e modalità di consegna, nonché di aver verificato i diritti e/o le convenzioni necessarie alla realizzazione ed utilizzo del bene.

C) Il Concedente, tenuto conto delle condizioni amministrative, economiche, patrimoniali e giuridiche dell'Utilizzatore, è disposto ad acquistare e concedere in locazione finanziaria per un determinato canone il bene sopra citato.

D) L'Utilizzatore dichiara di ben conoscere le caratteristiche del bene oggetto della locazione finanziaria e riconosce che detto bene è stato da lui scelto e riscontrato conforme alle sue esigenze ed adatto all'uso per cui viene preso in locazione nonché di aver verificato preventivamente le condizioni di fatto e di diritto del bene in oggetto; garantisce inoltre, assumendosene la responsabilità, la congruità del prezzo fissato con i Fornitori, la rispondenza alle vigenti normative in materia antinquinamento e direttive CE in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro, nonché l'inesistenza di disposizioni normative e/o diritti di terzi che limitino la proprietà e/o la disponibilità del bene.

E) Le Condizioni Particolari e gli allegati del presente contratto ne formano parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA LOCAZIONE

1. Biella Leasing S.p.A. concede in locazione finanziaria all'Utilizzatore, che accetta per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, in via solidale tra loro, il bene descritto nelle Condizioni Particolari. Resta inteso che per una migliore identificazione del bene oggetto della locazione finanziaria si dovrà fare riferimento alla descrizione contenuta nella fattura di acquisto del bene.
2. Sul bene che sarà di esclusiva proprietà del Concedente l'Utilizzatore non potrà vantare altri diritti che quelli derivanti dal presente contratto.

ARTICOLO 3 - DURATA

La locazione finanziaria decorrerà dalla data indicata nel documento denominato "verbale di collaudo del bene" sottoscritto dall'Utilizzatore e avrà la durata indicata nelle Condizioni Particolari. Resta esclusa qualsiasi ipotesi di proroga tacita del contratto.

ARTICOLO 4 – ACQUISTO DEL BENE

In seguito alla sottoscrizione del presente contratto e all'adempimento di tutte le obbligazioni correlate, quali ad esempio il pagamento

del primo canone alla firma, il Concedente provvederà ad inviare l'ordine ai fornitori utilizzando la propria modulistica conosciuta ed approvata dall'Utilizzatore.

Le condizioni generali di vendita e di uso del bene rilasciate dal Costruttore e/o dal Fornitore, che l'Utilizzatore dichiara di conoscere e accettare, fanno parte integrante e sostanziale del contratto di locazione.

ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVO E CANONI

1. L'Utilizzatore dovrà versare al Concedente il corrispettivo della locazione finanziaria, determinato in base alla durata della locazione finanziaria e ai costi complessivi sostenuti per l'acquisto del bene (di seguito denominato anche imponibile contrattuale). Detto importo verrà corrisposto in via frazionata mediante un canone alla firma del contratto, qualora previsto, ed un numero di canoni periodici, il tutto come indicato nelle Condizioni Particolari e all'art. 9 del presente contratto. I canoni saranno assoggettati all'I.V.A. secondo l'aliquota vigente e ad ogni altro eventuale tributo od onere fiscale dovuto.
2. Qualora l'esecuzione del contratto non dovesse avere inizio, il canone alla firma corrisposto dall'Utilizzatore gli sarà restituito al valore nominale, esclusa qualsiasi maggiorazione per interessi od altri accessori, al netto degli importi dovuti al Concedente, anche per danni.
3. L'obbligo di pagamento dei canoni periodici decorrerà dal termine indicato nelle Condizioni Particolari; i canoni dovranno essere pagati con valuta fissa per il Concedente al giorno delle rispettive scadenze e con la frequenza indicata nelle Condizioni Particolari.
4. Il pagamento dei canoni periodici, così come di qualsiasi altra somma dovuta al Concedente, dovrà essere effettuato con le modalità indicate nelle Condizioni Particolari. Di regola tutti i pagamenti verranno effettuati sulla base di un ordine di addebito permanente (S.D.D.) che l'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere ed a conferire alla propria Banca contestualmente alla firma del presente contratto. In ogni caso qualsiasi pagamento si intenderà eseguito alla data in cui le somme saranno disponibili per il Concedente in base alle modalità di pagamento utilizzate.
5. Il pagamento dei canoni, così come di ogni diversa somma dovuta al Concedente, non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo e quindi anche in caso di mancato utilizzo o impossibilità di utilizzo del bene. Resta espressamente convenuto che qualunque contestazione fosse sostenuta dall'Utilizzatore o dovesse comunque sorgere, non potrà in alcun modo sospendere il puntuale e integrale pagamento dei canoni di locazione pattuiti. Nel caso in cui all'atto del pagamento sussistano più debiti dell'Utilizzatore verso il Concedente, spetterà esclusivamente a quest'ultimo decidere a quale debito imputare il pagamento.

ARTICOLO 6 - TERMINE DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA E DIRITTO D'OPZIONE

La scadenza del contratto di locazione finanziaria determinerà alternativamente quanto segue.

A) Obbligo dell'Utilizzatore di restituire.

Alla scadenza della locazione finanziaria l'Utilizzatore, senza necessità di formale disdetta da parte del Concedente, dovrà restituire, a proprie spese, il bene in tutte le sue parti, compresi gli impianti propri, completo di ogni accessorio, allestimento e varianti che fossero stati effettuati, a qualunque titolo, nel corso della locazione finanziaria. Il bene dovrà essere restituito completo di ogni documento, ivi compresi in originale la dichiarazione di conformità CE e il manuale di istruzioni redatto in

lingua italiana. Il bene dovrà trovarsi in buono stato di conservazione, manutenzione e funzionamento, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso. La consegna del bene dovrà essere effettuata nel luogo, nei termini e con le modalità indicate dal Concedente.

L'Utilizzatore si obbliga a firmare all'atto della restituzione un verbale in cui si fa constatare lo stato d'uso del bene ed a pagare al Concedente, contestualmente alla restituzione, i canoni ed ogni altra eventuale somma pregressa dovuta, nonché i danni riscontrati sul bene e/o, in caso di sinistri gravi rilevanti ai fini del valore del bene, l'eventuale deprezzamento dello stesso. Nel caso di disaccordo sull'ammontare dei danni o del deprezzamento, i medesimi saranno risarciti in base ai valori risultanti da relazione tecnica, effettuata da perito nominato dal Concedente, iscritto all'apposito albo tenuto presso il Tribunale di Biella, i cui costi saranno a carico dell'Utilizzatore.

L'Utilizzatore prende atto per sé e i suoi aventi causa che, qualora alla scadenza del periodo di locazione finanziaria il bene non venisse restituito, la sua detenzione o l'uso saranno da considerarsi abusivi. In caso di mancata o ritardata restituzione del bene, il Concedente potrà richiedere all'Utilizzatore un'indennità di importo corrispondente al rateo del canone commisurato al periodo di ritardo, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Resta inteso fra le parti che, in caso di restituzione del bene al termine della locazione finanziaria, l'Utilizzatore dovrà cedere al Concedente ogni diritto sui crediti derivanti dalla convenzione sottoscritta con il G.S.E. salvo che detti crediti non siano stati ceduti al Concedente precedentemente.

B) Diritto di opzione a favore dell'Utilizzatore.

L'Utilizzatore, qualora abbia regolarmente adempiuto ad ogni suo obbligo contrattuale e non sia inadempiente nei confronti del Concedente anche per altri rapporti contrattuali, avrà il diritto di acquistare il bene oggetto del contratto a scadenza della locazione finanziaria. Il bene verrà acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà e con esclusione di qualsiasi responsabilità del Concedente, corrispondendo il prezzo indicato nelle Condizioni Particolari, con la modalità stabilita dal Concedente ed i termini di pagamento stabiliti dal presente contratto. Saranno inoltre a carico dell'Utilizzatore tutte le spese, imposte, oneri e rischi connessi alla vendita e/o al trasferimento di proprietà, unitamente alle spese per l'esercizio del diritto d'opzione riportate nelle Condizioni Particolari e nel documento di sintesi; per quanto concerne i beni iscritti nei Pubblici Registri il Concedente si riserva la facoltà di scegliere uno Studio di Consulenza di suo gradimento.

L'Utilizzatore dovrà comunicare la sua intenzione di esercitare il diritto d'opzione a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.), da inviarsi al Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della locazione finanziaria.

La facoltà di acquisto del bene potrà essere esercitata soltanto a condizione che l'Utilizzatore abbia fornito al Concedente la documentazione necessaria per il perfezionamento del trasferimento di proprietà. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, l'Utilizzatore dovrà restituire il bene secondo quanto previsto nel precedente punto A) del presente articolo.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E GARANZIE DELL'UTILIZZATORE

1. L'Utilizzatore dichiara che i propri dati indicati nelle Condizioni Particolari sono esatti e che avvertirà il Concedente a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.) in caso di mutamento della sede dell'impresa, della compagine sociale, delle persone e organi che hanno il potere di rappresentarlo del numero del Codice Fiscale e/o Partita IVA o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). In caso di ritardata, mancata o inesatta comunicazione di quanto sopra, l'Utilizzatore sarà obbligato verso il Concedente per tutte le conseguenze che quest'ultimo potrà risentire.
2. L'Utilizzatore si obbliga a tenere indenne e sollevare da ogni responsabilità il Concedente, nei confronti sia delle parti sia di terzi, da ogni rischio e responsabilità comunque connessi con l'acquisto e la successiva concessione in locazione finanziaria del bene.

3. L'Utilizzatore garantisce la solidità finanziaria e la solvibilità dei Fornitori, rimanendo responsabile nei confronti del Concedente per ogni evento che possa incidere sul buon fine della compravendita e/o sulle garanzie dei Fornitori.
4. L'Utilizzatore si impegna a realizzare il bene in base al progetto sottoposto al Concedente e da questi approvato. Il Concedente avrà comunque la facoltà di nominare, in qualsiasi momento un proprio professionista che verifichi le attività di realizzazione, i cui compensi resteranno a carico dell'Utilizzatore.
5. L'Utilizzatore libera il Concedente da ogni responsabilità per il caso in cui il bene non potesse essere acquistato per qualsivoglia ragione. Qualora, prima della stipula della compravendita da parte del Concedente, venissero a mancare od a mutare i presupposti di cui alle lettere C) e D) delle premesse e di cui al precedente comma 3 del presente articolo, l'Utilizzatore, che rinuncia fin da ora all'esercizio di qualsiasi azione, pretesa o eccezione nei confronti del Concedente, dovrà rimborsare immediatamente a quest'ultimo tutte le somme da questi pagate o che fosse tenuto a pagare, a qualsiasi titolo ed a chicchessia in relazione ed in previsione dell'acquisto del bene, nonché a tenerlo indenne da ogni onere, danno o pregiudizio sofferto.
6. L'Utilizzatore garantisce il Concedente da qualsiasi conseguenza connessa e/o riconducibile, direttamente e/o indirettamente alla revocazione della vendita che il Concedente medesimo dovesse subire. In questo caso l'Utilizzatore si obbliga, a corrispondere al Concedente quanto previsto al successivo articolo 16 in caso di risoluzione contrattuale.
7. L'Utilizzatore garantisce che all'atto della consegna il bene sarà dotato delle necessarie certificazioni di legge e che è rispondente alle vigenti prescrizioni antinfortunistiche ed antinquinamento nonché alle disposizioni delle direttive CE emanate in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro. Garantisce altresì il rilascio da parte di ciascun Costruttore e/o Fornitore di ogni certificazione o altro documento previsti dalla legge nazionale o dalle richiamate direttive CE. L'Utilizzatore dovrà farsi rilasciare il manuale di istruzioni redatto in italiano e verificare che sul bene sia stata apposta la marchiatura CE del fabbricante. Detta documentazione dovrà essere consegnata in originale dal Fornitore all'Utilizzatore alla consegna del bene e copia autenticata di ciascun documento dovrà essere inviata al Concedente. Se detta documentazione non pervenisse al Concedente, unitamente alla fattura e al verbale di presa in consegna e di accettazione del bene e al verbale di collaudo, il contratto potrà essere risolto dal Concedente ai sensi dell'art. 16. Resta inteso che l'Utilizzatore non dovrà utilizzare il bene, fintanto che non avrà a sue mani tutta la documentazione prevista dalle normative vigenti.
8. Nel caso il bene o parte di esso sia importato dall'estero e con fatturazione espressa in valuta estera, saranno a carico dell'Utilizzatore tutte le spese e i costi sostenuti dal Concedente (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano quelli bancari e i dazi doganali) oltre le eventuali differenze di cambio, calcolate quale differenza tra il cambio utilizzato per la determinazione del valore imponibile del bene previsto dal contratto e quello risultante dalla documentazione doganale. Saranno altresì a carico dell'Utilizzatore le differenze di cambio risultanti tra la differenza del cambio doganale e quello che è stato applicato al Concedente all'atto del/dei pagamento/i al Fornitore. A titolo di rimborso spese verrà forfetariamente addebitato l'importo indicato nel documento di sintesi.
9. L'Utilizzatore si impegna a sua cura, responsabilità e spese a:
 - a. inviare al Concedente copia della documentazione che provvederà a trasmettere al G.S.E. per la richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in funzione del bene. Tale documento dovrà essere fatto pervenire al G.S.E., pena la decadenza al diritto all'incentivo, nella forma ed entro i termini previsti dalle leggi e regolamenti vigenti;
 - b. inviare al Concedente copia della documentazione ricevuta dal G.S.E. per l'ammissione alle tariffe incentivanti,

unitamente alla copia della eventuale convenzione sottoscritta tra le parti;

- c. qualora richiesto dal Concedente, stipulare atto di cessione dei crediti esclusivamente a favore dello stesso oppure conferire al medesimo mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1723, comma 2 c.c. ad incassare i crediti vantati verso il G.S.E. nei modi, tempi e forme prescritte dal G.S.E. notificando gli atti di cui sopra al G.S.E. medesimo;
 - d. stipulare l'atto di revoca della cessione dei crediti nei modi, tempi e forme prescritte dal G.S.E. nel caso in cui l'Utilizzatore eserciti il diritto di opzione di cui l'art. 6 comma b) o acquisti la proprietà del bene a seguito del recesso di cui al successivo art. 17.
 - e. Resta inteso tra le parti che la mancata concessione e/o erogazione dei proventi e/o incentivi pubblici di cui sopra non avrà alcun effetto giuridico sul presente contratto.
10. L'Utilizzatore si obbliga nei confronti del Concedente ad ottenere, qualora trovasse applicazione il sistema incentivante costituito dai "Certificati Verdi" (Legge 23/8/07 n. 239 s.m.i.), entro sessanta giorni dalla data di consegna e collaudo del bene, documentazione attestante che la vendita di detti "Certificati Verdi" sia subordinata alla preventiva autorizzazione del Concedente in qualità di proprietario del bene.

ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVI DI PRELOCAZIONE

1. Su tutte le somme pagate dal Concedente (imponibile + IVA), prima della sottoscrizione del verbale di collaudo del bene, saranno dovuti dall'Utilizzatore corrispettivi di prelocazione.
2. Detti corrispettivi, il cui calcolo sarà eseguito a cura del Concedente, saranno di valore pari agli interessi calcolati con i seguenti parametri (per un esempio vedere il Foglio Informativo):
 - Tasso: EURIBOR tre mesi (/365) del trimestre di pagamento delle somme (comma 1) e rilevato giornalmente, maggiorato del risultato derivante, in caso di contratto indicizzato, dalla differenza tra il tasso leasing e il tasso di riferimento indicati nelle Condizioni Particolari; in caso di contratto a tasso fisso la differenza sarà tra il tasso leasing e il tasso IRS di durata pari o più prossima a quella del contratto, rilevato alla data di sottoscrizione del contratto. Qualora il valore dell'EURIBOR tre mesi (/365) rilevato giornalmente fosse o divenisse negativo sarà automaticamente aumentato fino allo zero.
 - Capitale: ogni singola somma erogata in relazione all'acquisto del bene (imponibile + IVA);
 - Tempo: giorni effettivamente trascorsi dalla data di ogni singolo pagamento alla data di sottoscrizione dell'ultimo verbale di collaudo del bene, maggiorati di cinque giorni.I corrispettivi di prelocazione verranno calcolati sugli importi erogati dal Concedente eccedenti l'importo del canone alla firma. Al fine della determinazione del tempo sopra indicato si farà riferimento alle valute di pagamento.
3. I corrispettivi, come sopra determinati, saranno fatturati alla fine di ogni trimestre solare dal Concedente all'Utilizzatore con addebito a mezzo S.D.D. con scadenza a trenta giorni dall'emissione della fattura. Il giorno di sottoscrizione del verbale di collaudo del bene, unitamente al conteggio dell'ultimo periodo di prelocazione, il Concedente fatturerà le spese amministrative per la gestione di tale servizio, nella misura prevista nel foglio informativo e nel documento di sintesi.

ARTICOLO 9 - ADEGUAMENTO CANONI

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il canone del presente contratto è stato calcolato utilizzando il parametro e il tasso di riferimento, valido per l'intera durata della locazione, indicato nelle Condizioni Particolari (di seguito denominato anche "tas-

so storico"). In caso di tasso indicizzato, le parti espressamente convengono che il canone di locazione indicato nelle Condizioni Particolari sia soggetto a conguaglio durante il periodo della locazione a seconda della variazione del tasso storico. Alla fine di ciascun trimestre solare il Concedente conteggerà il conguaglio di indicizzazione, determinando l'imponibile da fatturare o la nota di credito da emettere, con la seguente formula (vedere per un esempio il Foglio Informativo):

$$AT \text{ (adeguamento tasso)} = \frac{QCR \times (TM - TS) \times GG}{36.500}$$

dove: **QCR** = quota capitale residuo *, **TM** = tasso medio (calcolato rilevando quotidianamente i tassi pubblicati su "Il Sole 24 Ore", aumentati fino allo zero in caso di tasso negativo), **TS** = tasso storico, **GG** = periodo di indicizzazione.

*ai soli fini del calcolo dell'adeguamento del corrispettivo viene definito "capitale residuo" il capitale residuo, calcolato secondo il cosiddetto "metodo francese", di un prestito avente la stessa durata del presente contratto, con rimborsi di importi e scadenze identiche ai corrispettivi periodici previsti nel presente contratto (a tal fine l'opzione d'acquisto viene considerata equivalente ad un corrispettivo), ed avente quale capitale erogato la differenza tra il valore del bene oggetto del presente contratto ed il corrispettivo alla firma.

Qualora il tasso storico, fin dall'origine o successivamente nel corso del contratto fosse o divenisse negativo sarà automaticamente aumentato fino allo zero.

In ogni caso non verranno rilevate le variazioni in diminuzione del tasso storico eccedenti il limite indicato nelle Condizioni Particolari.

2. Non si darà luogo all'emissione di addebiti o accrediti per importi inferiori a Euro 26,00 + IVA o alla diversa somma che stabilirà il Concedente, previa comunicazione all'Utilizzatore con lettera semplice oppure mediante tecniche di comunicazione a distanza. Tali importi verranno fatturati solo quando venga superato complessivamente il limite di cui sopra, oppure a fine trimestre solare e addebitati sul conto corrente dell'Utilizzatore a mezzo S.D.D. o con rimessa diretta da parte dello stesso entro trenta giorni dalla data della fattura. Scaduto tale termine, si darà luogo all'applicazione degli interessi di mora nella misura prevista dall'articolo 15. In caso di conguaglio a credito, il Concedente provvederà all'emissione di nota di credito e, qualora l'Utilizzatore non sia debitore per altri importi, rimetterà entro trenta giorni il conguaglio con bonifico bancario sul conto corrente dell'Utilizzatore o a mezzo assegno bancario.
3. Qualora per un certo periodo non vi fosse la pubblicazione del parametro relativo al tasso storico, lo stesso verrà determinato come comunicato a Biella Leasing S.p.A. da un istituto di credito scelto a insindacabile giudizio dalla stessa.

ARTICOLO 10 – CONSEGNA E COLLAUDO

1. L'Utilizzatore si impegna a prendere in consegna il bene per conto del Concedente. Il bene verrà consegnato all'Utilizzatore direttamente dal Fornitore in conformità all'ordine emesso dal Concedente. La consegna verrà formalizzata mediante la sottoscrizione, da parte dell'Utilizzatore, del verbale di presa in consegna e accettazione del bene. La consegna e l'installazione del bene da parte del Fornitore sarà curata dall'Utilizzatore che si impegna a conseguirle, anche per conto del Concedente, a proprie spese e sotto la propria responsabilità. Le eventuali spese conseguenti ad un ritardo nel ritiro del bene saranno a carico dell'Utilizzatore.
2. Nel periodo intercorrente tra la data di consegna del bene da parte del Fornitore e la data di sottoscrizione del verbale di collaudo, l'Utilizzatore assume la custodia del bene, senza con questo acquisire alcun titolo per l'utilizzo dello stesso.

3. A seguito della consegna ed installazione del bene, l'Utilizzatore dovrà verificarne il buono stato e la sua conformità all'ordine. L'Utilizzatore, assumendosene la piena responsabilità, dovrà altresì verificare la completa rispondenza del bene alle norme di legge e che lo stesso sia corredato di ogni certificazione o altro documento prescritto per legge, come indicato all'articolo 7 comma 7 del presente contratto. Tutto quanto sopra indicato verrà formalizzato ad ogni effetto mediante la redazione e la sottoscrizione di apposito verbale di collaudo del bene predisposto dal Concedente e sottoscritto dall'Utilizzatore. Presupposto per la sottoscrizione del verbale di collaudo è che l'impianto sia stato collaudato e che siano stati rilasciati tutti i provvedimenti autorizzativi necessari per la messa in funzione dell'impianto. L'Utilizzatore dovrà quindi verificare che l'impianto corrisponda a quanto pattuito con i fornitori, anche in merito al rendimento energetico dello stesso, fornendo al Concedente la documentazione necessaria a dimostrare tali requisiti.
4. L'Utilizzatore, fermi i suoi diritti verso i terzi, assume ogni rischio e rinuncia ad ogni azione, eccezione, rivalsa nei confronti del Concedente, ove si verificassero ritardi nella consegna, nel collaudo, o inadempienze da parte dei Fornitori, anche relative alle norme "antifortunistiche", ovvero in caso di vizi palesi od occulti del bene. Permarranno quindi in detti casi, ed in ogni altro analogo, gli obblighi posti a carico dell'Utilizzatore nel presente contratto.
5. Nel caso di mancata consegna del bene da parte del Fornitore entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, oppure di mancata presa in consegna e accettazione del bene da parte dell'Utilizzatore entro il medesimo termine, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'articolo 16 comma 7.

ARTICOLO 11 – USO, GODIMENTO E VIZI DEL BENE

1. Il Concedente garantisce all'Utilizzatore, per la durata della locazione finanziaria e a condizione che l'Utilizzatore rispetti quanto previsto dal presente contratto, l'utilizzo del bene. Le parti convengono che il Concedente potrà ispezionare il bene in qualunque momento nel corso della durata del contratto e comunque finché ne sia proprietario, salvo preavviso e senza alcuna formalità.
2. L'Utilizzatore assume a proprio ed esclusivo carico, per tutta la durata del contratto, la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene secondo le prescrizioni tecniche del Costruttore o del Fornitore in modo da assicurarne il buono stato di conservazione ed il perfetto funzionamento. Ove occorresse, il Concedente potrà far eseguire le opere di manutenzione necessarie a spese dell'Utilizzatore e a tal fine potrà far verificare lo stato del bene e degli impianti da un tecnico di sua fiducia, il cui costo sarà a totale carico dell'Utilizzatore. Le parti concordano che la verifica del completamento della costruzione del bene e della relativa documentazione possa essere affidata dal Concedente a professionista di propria fiducia il cui costo è a carico dell'Utilizzatore.
3. L'Utilizzatore si obbliga, anche in relazione alla sua attività, a munirsi di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie e ad usare o far usare il bene da personale munito delle abilitazioni necessarie e custodire il bene nel rispetto delle leggi, regolamenti, convenzioni e disposizioni anche locali di qualsiasi specie e quindi anche quelle riguardanti la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, anche se previste a carico del Concedente in quanto proprietario;
4. Conformemente a quanto previsto all'articolo 6 lettera A), i miglioramenti e le aggiunte che venissero fatti dall'Utilizzatore, anche relativamente agli impianti, resteranno al Concedente alla cessazione del presente contratto, senza che questi debba corrispondere all'Utilizzatore alcun compenso o indennità, anche se tali aggiunte o miglioramenti siano stati autorizzati o consentiti dal Concedente. Rimane in ogni caso salva la facoltà del Concedente di pretendere la restituzione del bene nello stato originario a spese dell'Utilizzatore, qualora le modifiche, innovazioni, trasformazioni e aggiunte apportate non siano state preventivamente approvate per iscritto o altrimenti

- autorizzate dal Concedente.
5. L'Utilizzatore dovrà inoltre impedire che il bene venga sottoposto a privilegi o vincoli di sorta ed avvertire immediatamente con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.) il Concedente di ogni atto o fatto che possa recare pregiudizio al bene e possa modificare, limitare o comunque pregiudicare i diritti del Concedente su di esso e così, in via esemplificativa, di ogni atto di sequestro, pignoramento, requisizione, ecc. L'Utilizzatore si impegna comunque a rendere noto a chiunque, quindi anche all'Ufficiale Giudiziario, che la proprietà del bene è del Concedente.
6. Qualora, durante il periodo della locazione finanziaria, il bene fosse ritirato dal mercato o ne fosse vietata la commercializzazione perché non rispondente alle norme di sicurezza, nonostante il bene fosse stato munito di marchiatura CE al momento dell'acquisto, il presente contratto si risolverà con le modalità di cui all'art. 16.
7. Fermo quanto previsto dall'articolo 10 comma 3, l'Utilizzatore riconosce che nessuna responsabilità potrà essere imputata al Concedente per vizi palesi od occulti del bene, anche se sopravvenuti durante il corso della locazione; a tal riguardo si obbliga a denunciare ai Fornitori, mediante lettera raccomandata A/R, i vizi riscontrati entro otto giorni dalla scoperta in base a quanto disposto dall'art. 1495 c.c. L'Utilizzatore riconosce che nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Concedente per inadempienze del Fornitore o di terzi.
8. Saranno comunque a completo carico dell'Utilizzatore qualunque danneggiamento, deterioramento, anche parziale del bene, per qualsiasi causa avvenuti, da chiunque provocati, anche se non imputabili all'Utilizzatore, nonché eventuali irregolarità o mancanza di licenze ed autorizzazioni o legittimazioni da parte di privati e Pubblica Autorità.
9. L'Utilizzatore solleva il Concedente da ogni responsabilità nel caso in cui non potesse disporre tempestivamente del bene e/o nel prosieguo utilizzarlo per qualsiasi motivo, inclusi scioperi, occupazioni, fatti e pretese di terzi, provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, anche se derivanti da caso fortuito o forza maggiore.
10. Tutti i proventi e/o incentivi pubblici relativi o derivanti dalla realizzazione, proprietà, gestione del bene competeranno all'Utilizzatore, a condizione che lo stesso ottemperi agli obblighi assunti con il presente contratto.
11. L'Utilizzatore conferma di essere addvenuto alla sottoscrizione del presente contratto al fine di ottenere il godimento del bene oggetto dello stesso, indipendentemente dalla effettiva possibilità di conseguire anche gli incentivi pubblici, e di essere in grado di fare fronte alle obbligazioni contenute nel presente contratto, anche in mancanza della concessione o dell'erogazione di detti incentivi.

ARTICOLO 12- CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBLOCAZIONE DEL BENE

1. L'Utilizzatore non potrà cedere il presente contratto a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Concedente. Il Concedente, invece, avrà facoltà in qualsiasi tempo di cedere il contratto, compresa la proprietà del bene, ovvero parte o tutti i diritti che ne derivano e l'Utilizzatore si impegna sin da ora ad accettarlo; tale cessione sarà dal Concedente notificata all'Utilizzatore mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2. L'Utilizzatore non avrà la facoltà di concedere in sublocazione o in comodato il bene a terzi, in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso, salvo preventivo consenso del Concedente. Qualora l'Utilizzatore si rendesse inadempiente anche di uno solo degli obblighi contrattuali, si impegna fin da ora a riconoscere al Concedente i proventi derivanti dal contratto di sublocazione stipulato. Resta inteso che, anche in caso di sublocazione o comodato, l'Utilizzatore continuerà ad essere l'unico responsabile nei confronti del Concedente per le obbligazioni assunte con il presente contratto.

ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI

1. Il bene, le sue pertinenze ed i suoi accessori, dovranno essere assicurati dall'Utilizzatore, con vincolo a favore del Concedente, per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria, maggiorata di trenta giorni, presso una primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento del Concedente con polizza All Risks che deve prevedere la copertura per i seguenti rischi:
 - a) danni da furto, incendio, fulmine, scoppio, eventi catastrofici, atti vandalici, eventi atmosferici, guasti macchine, danni indiretti, mancata produzione e ogni altro rischio connesso al bene;
 - b) ricorso terzi.L'Utilizzatore dovrà inoltre stipulare polizza assicurativa con un massimale minimo di Euro 1.000.000,00 contro rischi di responsabilità civile per danni procurati a terzi. Detto massimale a richiesta del Concedente potrà essere aumentato in base alle mutate condizioni di mercato o alla natura specifica del bene.
2. Le polizze potranno essere stipulate direttamente dall'Utilizzatore e, in tal caso, dovranno pervenire al Concedente entro la data di sottoscrizione del verbale di presa in consegna e accettazione del bene. Il Concedente provvederà alla disamina delle polizze fornite dall'Utilizzatore limitatamente alla verifica della presenza dei requisiti indicati nel comma precedente e non sarà comunque responsabile della bontà delle polizze pervenute, né ad avvisare l'Utilizzatore se le stesse non fossero conformi a quanto sopra previsto. Per la gestione di dette polizze, il Concedente applicherà le spese indicate dal documento di sintesi per tale situazione. Fermo restando che ogni attività posta in essere dal Concedente per sollecitare l'invio di copia delle polizze sarà a spese dell'Utilizzatore, il Concedente avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, qualora l'Utilizzatore non inoltri copia delle polizze assicurative entro sessanta giorni dal rilascio del verbale di allaccio ENEL, di provvedere direttamente alla copertura addebitando all'Utilizzatore il costo unitamente al rimborso spese nella misura indicata nel documento di sintesi. In caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell'Utilizzatore dei premi dovuti alla Compagnia di Assicurazione, potrà provvedere direttamente il Concedente con diritto di essere rimborsato dall'Utilizzatore.
3. In alternativa alla polizza di cui al comma 1 lettera a), l'Utilizzatore avrà la facoltà di richiedere di aderire alla polizza stipulata dal Concedente, come indicato nel modulo di adesione alla polizza, contro i rischi e i danni, con i massimali, le franchigie, i termini e le altre condizioni riportate sulla polizza, che l'Utilizzatore dichiara di aver esaminato con attenzione e di accettare senza riserve autorizzando sin d'ora il Concedente all'addebito del relativo premio unitamente al rimborso spese nella misura indicata nel documento di sintesi.
4. L'Utilizzatore si impegna a sostituirsi, se fosse necessario, alla Compagnia di Assicurazione per i rischi assicurati nell'eventualità di mancato risarcimento totale o parziale, tenendo comunque sollevato il Concedente da ogni responsabilità o danno. Resta altresì espressamente convenuto fra le parti che tutti i danni non coperti da assicurazione saranno ad esclusivo carico dell'Utilizzatore.
5. In caso di sinistro, l'Utilizzatore dovrà darne tempestivamente comunicazione al Concedente mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) unitamente a copia della denuncia di sinistro inviata alla Compagnia di Assicurazione nonché dell'eventuale denuncia presentata all'autorità competente nella quale sia dato atto che la proprietà del bene è del Concedente.
6. In caso di sinistro parziale, l'Utilizzatore, fermo l'obbligo di pagare regolarmente i canoni e qualsiasi altra somma dovuta al Concedente, dovrà ripristinare il bene danneggiato a sue spese ed a documentare al Concedente l'avvenuta riparazione.
7. In caso di distruzione o perdita parziale del bene, il contratto manterrà la sua efficacia relativamente alla parte del bene non colpita dall'evento; fermo restando il diritto all'indennizzo per la parte di bene oggetto di perdita, il Concedente ricalcherà i canoni in proporzione al valore iniziale del bene non colpito dall'evento.

8. In caso di sinistro (ivi compreso il furto) che renda inutilizzabile il bene o comporti la distruzione totale o comunque in qualsiasi ipotesi di perdita del bene, il contratto si intenderà risolto di diritto alla data in cui si sarà verificato l'evento ai sensi dell'articolo 16 comma 3.
 - a. In caso di furto o perdita del bene l'Utilizzatore dovrà corrispondere al Concedente, con valuta pari a quella della data in cui si è verificato l'evento, l'indennizzo di cui al successivo articolo 14. Il bene si intenderà definitivamente perduto decorsi 30 giorni dalla data del furto. Nel caso di rinvenimento del bene in tale periodo, saranno a carico dell'Utilizzatore i costi di recupero e le eventuali attività e pratiche anche amministrative da svolgersi per ottenere il recupero del bene. Nel caso di ritrovamento del bene successivamente a tale periodo, nell'ipotesi in cui nel frattempo non siano stati corrisposti indennizzi assicurativi, ferma la risoluzione del contratto, sarà onere dell'Utilizzatore attivarsi per il recupero del bene, il quale potrà essere acquistato dall'Utilizzatore previo pagamento, in aggiunta all'importo dovuto per la risoluzione del contratto, di eventuali oneri fiscali e spese per il passaggio di proprietà. Saranno a carico dell'Utilizzatore i costi di recupero e le eventuali attività e pratiche anche amministrative da svolgersi per ottenere il recupero del bene.
 - b. In caso di distruzione totale l'Utilizzatore dovrà acquistare i residui del bene ad un prezzo corrispondente all'indennizzo di cui al successivo articolo 14, fermi restando gli obblighi contrattuali maturati. Tale prezzo sarà dovuto con valuta pari a quella della data in cui si è verificato l'evento.Se l'Utilizzatore non ottempera a quanto previsto al precedente capoverso, il Concedente, quando avrà ottenuto la liquidazione del sinistro da parte della Compagnia di Assicurazione, sommerà a quanto dovuto dall'Utilizzatore gli interessi per il ritardato pagamento, calcolati come previsto all'articolo 15, eventuali oneri e spese sostenute, oltre alle spese forfetarie come indicato nel documento di sintesi, e imputerà quanto liquidato dalla Compagnia di Assicurazione e quanto derivante dalla vendita dei residui del bene a decurtazione del debito dell'Utilizzatore. Nel caso in cui l'importo realizzato non coprisse integralmente il debito, la differenza sarà a carico dell'Utilizzatore. Se l'importo realizzato fosse invece superiore al debito, l'eccedenza verrà riconosciuta all'Utilizzatore.
9. L'Utilizzatore si impegna a stipulare, per il periodo intercorrente dalla sottoscrizione del presente contratto alla data di sottoscrizione del verbale di presa in consegna e collaudo idonea polizza E.A.R a copertura dei danni materiali e diretti e di responsabilità civile verso i terzi derivanti dalla realizzazione dell'impianto.

ARTICOLO 14 – INDENNIZZO

1. In tutti i casi in cui nel presente contratto si faccia riferimento ad un indennizzo dovuto al Concedente, detto indennizzo dovrà essere calcolato come la somma di:
 - canoni a scadere alla data della risoluzione del contratto;
 - prezzo per il diritto d'opzione previsto alle Condizioni Particolari;entrambi aggiornati al tasso EURIBOR TRE MESI (/365) in vigore alla data di stipula del contratto maggiorato di un punto percentuale in caso di contratti a tasso fisso; per i contratti a tasso indicizzato l'aggiornamento verrà effettuato con il tasso storico di riferimento indicato alle Condizioni Particolari maggiorato di un punto percentuale; in caso di contratti stipulati in valuta estera, all'indennizzo si dovrà sommare l'eventuale differenza di cambio.
2. L'Utilizzatore autorizza fin d'ora il Concedente ad emettere fattura per l'importo calcolato con i criteri di cui al comma 1 ed il pagamento dovrà essere effettuato entro cinque giorni dal ricevimento della fattura. In caso di mancato rispetto di tale

termine il Concedente avrà diritto anche agli interessi di mora a decorrere dal suddetto termine determinati come previsto dal successivo articolo 15.

ARTICOLO 15 - RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In ogni caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente contratto, l'Utilizzatore sarà tenuto inoltre al pagamento degli interessi di mora che decorrono di pieno diritto, senza bisogno di alcuna costituzione in mora, dalla data di scadenza dei singoli canoni e di ogni altra somma dovuta al Concedente, oltre ai rimborsi spese indicati nel documento di sintesi. Gli interessi verranno computati utilizzando il tasso EURIBOR TRE MESI (/365) media mese precedente, tempo per tempo vigente, con la maggiorazione di sei punti. Il tasso medio sarà calcolato rilevando giornalmente il tasso EURIBOR TRE MESI (/365), quale pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e qualora il valore rilevato giornalmente fosse o divenisse negativo sarà automaticamente aumentato fino allo zero. Nel caso in cui il tasso moratorio così determinato risulti superiore alla misura massima consentita dalla Legge 108/96 e sue successive modificazioni e integrazioni, il tasso di mora non supererà il "tasso soglia" stabilito per gli interessi moratori ai sensi della ridetta Legge 108/96 e sue successive modifiche e integrazioni.
2. Il Concedente avrà altresì la facoltà di ottenere dall'Utilizzatore il rilascio di tanti pagherò cambiari quanti saranno i corrispettivi ancora dovuti fino al termine del contratto, con scadenza e importo corrispondenti. La consegna dei titoli cambiari non costituirà in alcun caso novazione (modifica, sostituzione) rispetto alle obbligazioni già esistenti.
3. Al fine di ottenere l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte dell'Utilizzatore, il Concedente si riserva la facoltà di utilizzare agenzie specializzate. Le spese relative saranno a carico dell'Utilizzatore, come indicato nel documento di sintesi.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE

1. Nell'ipotesi in cui l'Utilizzatore si renda inadempiente anche parzialmente agli obblighi indicati nei seguenti articoli:
 - art. 5 (Corrispettivo e canoni), co. 1, 3, 5;
 - art. 6 (Termine della locazione finanziaria e diritto d'opzione), lettera A);
 - art. 7 (Obblighi e Garanzie dell'Utilizzatore), co. 2, 3, 5, 6, 7, 8;
 - art. 8 (Corrispettivi di prelocazione), co. 1;
 - art. 10 (Consegna e collaudo), co. 3;
 - art. 11 (Uso, godimento e vizi del bene), co. 2, 3, 5, 6;
 - art. 12 (Cessione del contratto e sublocazione del bene), co. 2;
 - art. 13 (Assicurazioni), co. 1, 5, 6, 8;
 - art. 18 (Spese, commissioni, oneri ed imposte), co. 1, 2, 3;e/o divenga insolvente, venga segnalato in sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, faccia comunque venir meno i requisiti di affidabilità e le condizioni di cui alla lettera C dell'articolo 1, oppure risulti protestato o sottoposto a procedure concorsuali, provvedimenti cautelari, esecutivi, ipoteche giudiziali o procedimenti penali sia prima che dopo la stipula del contratto, oppure deceda, o cessi la sua attività, o la ceda a terzi o trasferisca all'estero la residenza o la sede dell'impresa, il Concedente avrà facoltà a suo insindacabile giudizio di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
2. La diminuzione delle garanzie patrimoniali da parte dell'Utilizzatore darà diritto al Concedente di avvalersi del disposto dell'art. 1461 c.c..
3. La distruzione del bene verificatasi anche per fatti indipendenti dalla responsabilità dell'Utilizzatore, oppure il sequestro del bene stesso per effetto di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o di esproprio per pubblica utilità, determineranno la risoluzione di diritto del contratto.

4. La risoluzione espressa del contratto diverrà operativa a seguito della comunicazione del Concedente all'Utilizzatore a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.). L'Utilizzatore dovrà restituire immediatamente il bene nei modi, nei luoghi e nei termini indicati dal Concedente e nelle condizioni previste dall'articolo 6 lettera A) del presente contratto.
5. Con la risoluzione del contratto, il Concedente avrà facoltà di ottenere dall'Utilizzatore il pagamento dell'indennizzo, quantificato come previsto nell'articolo 14 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il canone alla firma, i canoni periodici già pagati e ogni altra somma corrisposta a qualsiasi titolo dall'Utilizzatore resteranno acquisiti per l'intero ammontare al Concedente. L'Utilizzatore dovrà altresì corrispondere quanto dovuto per canoni scaduti e non ancora pagati, interessi di mora, commissioni, spese e quant'altro maturato alla data di risoluzione.
6. Soddisfatte tutte le ragioni di credito del Concedente nessuna esclusa e quindi ivi compreso anche l'indennizzo di cui sopra, l'Utilizzatore avrà diritto di ricevere dal Concedente medesimo il pagamento di una somma a titolo di risarcimento pari al corrispettivo imponibile che questi avrà ricavato dalla vendita del bene. Il Concedente avrà facoltà di procedere alla compensazione tra il ricavato della vendita del bene già oggetto del contratto e quanto dovuto dall'Utilizzatore. Resta comunque esclusa la facoltà dell'Utilizzatore di eccipire la compensazione tra tale risarcimento e le ragioni di credito del Concedente.
7. Verificandosi una delle ipotesi di cui all'articolo 10 comma 5 ciascuna delle parti avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto dandone comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.). Qualora una delle due parti eserciti la risoluzione come sopra previsto, il Concedente potrà provvedere alla vendita del bene. Eventuali differenze tra il prezzo ricavato dalla vendita del bene e la somma di tutti i costi sostenuti dal Concedente e di quelli che dovrà sostenere in relazione al presente contratto, nonché dei costi derivanti dai corrispettivi di prelocazione, delle eventuali altre spese ed oneri aggiuntivi, oltre ad una penale pari all'1% dell'imponibile contrattuale, saranno a carico dell'Utilizzatore.
8. Il Concedente si riserva comunque la facoltà, in tutti i casi sopra precisati, di non avvalersi della risoluzione, ma di chiedere l'adempimento del presente contratto, procedendo eventualmente anche all'esecuzione coattiva di esso. È fatto salvo in ogni caso il diritto del Concedente al risarcimento di tutti i danni, nonché al rimborso di tutte le spese che il Concedente avesse anticipato.
9. Resta espressamente inteso fra le parti che al presente contratto non si applica quanto disposto dall'articolo 1467 c.c. e ciò ai sensi dell'articolo 1469 c.c.
10. Resta inteso fra le parti che, in ogni caso di risoluzione del presente contratto, formalizzata come sopra previsto, i crediti derivanti dalla convenzione con il G.S.E. dovranno essere ceduti dall'Utilizzatore al Concedente. Il Concedente sarà quindi autorizzato a notificare al GSE tale cessione. A seguito della risoluzione del contratto e a richiesta del Concedente, l'Utilizzatore si impegna inoltre a chiedere al GSE il trasferimento della titolarità della convenzione a favore di un soggetto indicato dal Concedente medesimo.

ARTICOLO 17 - RECESSO

L'Utilizzatore ha facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto solo se ha ottenuto il preventivo consenso del Concedente. Non appena l'Utilizzatore ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali maturati alla data del recesso e che ha fornito tutta la documentazione richiesta dal Concedente, quest'ultimo trasferirà all'Utilizzatore la proprietà del bene entro trenta giorni previo pagamento dell'indennizzo previsto all'articolo 14. Saranno a carico dell'Utilizzatore anche le spese indicate nel documento di sintesi.

ARTICOLO 18 - SPESE, COMMISSIONI, ONERI ED IMPOSTE

1. Sono a carico dell'Utilizzatore le spese vive del contratto, le eventuali spese di perizia relative all'acquisto, all'esercizio del diritto di opzione, al recesso di cui all'articolo 17 del presente contratto ed in ogni caso di trasferimento di proprietà a suo favore, nonché le spese di perizia relative alla costruzione, consegna e conduzione del bene oltre a un concorso spese forfettario indicato alle Condizioni Particolari, anche nel caso che il contratto non abbia seguito. Sono altresì a carico dell'Utilizzatore tutti gli oneri, anche se le parti al momento non sono in grado di quantificarne l'ammontare o prevederne l'esistenza, inerenti e/o conseguenti anche in futuro all'esecuzione, conclusione e risoluzione del contratto nonché all'acquisto, alla proprietà o all'uso del bene. Resta inteso che l'importo del corrispettivo della locazione finanziaria dovuto al Concedente deve essere al netto di qualsiasi gravame. Pertanto resta stabilito fra le parti che qualunque onere dipendente da spese, tasse, imposte, ed eventuali inasprimenti degli oneri fiscali vigenti, saranno ad esclusivo carico dell'Utilizzatore, il quale dovrà in ogni momento tenere indenne e sollevato il Concedente. Saranno inoltre a carico dell'Utilizzatore le imposte e le spese di registrazione del presente contratto determinate in base alle vigenti leggi in materia, anche se anticipate dalla società Concedente.
2. L'Utilizzatore dovrà fornire in via anticipata le somme eventualmente richiestegli salva la facoltà di svolgere, a proprie spese, le pratiche e le contestazioni che riterrà fondate anche per conto del Concedente, che lo munirà del necessario mandato, senza pregiudizio per i patti locatizi che dovranno permanere fermi ed operanti. Nel caso in cui il contratto venisse risolto dal Concedente anche prima della consegna del bene, resta inteso fra le parti che, a titolo di rimborso spese, verranno trattenute le spese di istruttoria, nonché eventuali spese vive sostenute.
3. L'Utilizzatore risponderà in proprio anche per le eventuali infrazioni a norme di legge accollandosi pertanto tutte le conseguenze civili, penali e patrimoniali relative. L'Utilizzatore sarà obbligato a tenere indenne il Concedente da tutti gli oneri relativi fornendo in via anticipata le somme necessarie salva la facoltà di esercitare, con spese e rischi a suo carico e con il consenso del Concedente, le azioni di opposizione o quelle volte al loro recupero. L'Utilizzatore sarà comunque tenuto a rimborsare il Concedente qualora questi ne avesse anticipato il pagamento.
4. Il Concedente dichiara inoltre, e l'Utilizzatore ne prende atto, che per tutte le commissioni, anche per servizi accessori, spese ed oneri non specificatamente indicate nel presente contratto comunque necessari e/o opportuni per l'attuazione dello stesso fa fede quanto riportato dal Concedente nel documento di sintesi allegato al presente contratto. Le spese, oneri e commissioni si intendono al netto dei costi vivi sostenuti da Biella Leasing S.p.A., che potranno essere addebitati separatamente.
5. Tutti gli importi, in caso di eventuale addebito, saranno assoggettati all'aliquota I.V.A. in vigore al momento della fatturazione.

ARTICOLO 19 - CESSIONE AZIONI

1. Dalla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Utilizzatore, i reclami e le azioni inerenti il bene vengono trasferite dal Concedente all'Utilizzatore, il quale pertanto acquisisce il diritto di esercitarle nei confronti dei terzi, con obbligo di aggiornare costantemente il Concedente; in difetto, il Concedente potrà addebitare all'Utilizzatore le spese eventualmente sostenute per il reperimento delle informazioni, come riportate sul documento di sintesi. È fatta salva la facoltà per il Concedente di intervenire in ogni azione intrapresa dall'Utilizzatore, a spese dello stesso.
2. Le parti concordano che l'azione di risoluzione del contratto di compravendita del bene potrà essere esercitata soltanto dal Concedente.

ARTICOLO 20 - CLAUSOLA SOSPENSIVA

Le parti espressamente convengono che gli effetti del presente contratto di locazione finanziaria resteranno sospesi fino a che l'Utilizzatore non avrà rilasciato o fatto rilasciare le garanzie reali o personali richieste dal Concedente.

ARTICOLO 21 – MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il Concedente può variare, anche in senso sfavorevole all'Utilizzatore, le condizioni di contratto (sia economiche sia normative), se sussiste un giustificato motivo. Il Concedente comunica all'Utilizzatore le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali con i tempi e le modalità previste dall'articolo 118 del Decreto Legislativo 385/1993 – Testo Unico Bancario e successive modifiche. I termini di cui a tale articolo sono da computarsi come giorni fissi di calendario. Le parti convengono che nel presente contratto verranno automaticamente recepite tutte le eventuali variazioni normative e regolamentari che interverranno successivamente alla firma. Le clausole interessate saranno automaticamente integrate, sostituite o abrogate con decorrenza dalla comunicazione che il Concedente invia all'Utilizzatore, oppure dell'entrata in vigore della norma o disposizione dell'Autorità di vigilanza, quando l'entrata in vigore è successiva alla comunicazione. Il presente contratto costituisce l'unico accordo vigente tra le parti e pertanto annulla e sostituisce ogni precedente accordo di pari oggetto. Eventuali integrazioni o variazioni al presente contratto, concordate tra le parti, dovranno essere redatte esclusivamente in forma scritta.

ARTICOLO 22 – LEGGE APPLICABILE, ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO CONVENZIONALE.

1. Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana.
2. Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge agli indirizzi indicati nelle Condizioni Particolari del presente contratto. Tutte le comunicazioni tra le parti dovranno essere effettuate a tale domicilio, con le modalità previste nel presente contratto.
3. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Biella. Le parti dichiarano che il presente accordo di deroga della competenza è pattuito nel solo interesse della Biella Leasing S.p.A..

ARTICOLO 23 - RECLAMI E PROCEDURE DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE - MEDIAZIONE

Per eventuali contestazioni relative al rapporto regolato da questo contratto, l'Utilizzatore può fare reclamo inoltrandolo all'Ufficio Reclami del Concedente all'indirizzo Biella Leasing S.p.A. – Ufficio Reclami - Via Italia 2 - 13900 Biella, oppure tramite e-mail all'indirizzo reclami@biellaleasing.it o biellaleasing.reclami@actaliscertymail.it. L'Ufficio Reclami risponderà entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure direttamente al Concedente. Il ricorso a tale procedura esonera l'Utilizzatore dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo.

Per quanto riguarda un eventuale procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria (D.Lgs. 28/2010 – art. 5), il Concedente ed il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto stipulato:

- all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (www.conciliatorebancario.it). Tale organismo può essere attivato sia dal Cliente sia dal Concedente e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo.

Il Concedente ed il Cliente restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo Registro.

ARTICOLO 24 – COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

1. Le comunicazioni tra le parti, ad esclusione di quelle previste al comma successivo, possono avvenire attraverso i seguenti canali: posta ordinaria, posta raccomandata, posta elettronica o posta elettronica certificata (P.E.C.) secondo quanto previsto all'interno del presente contratto di locazione finanziaria.
2. Il cliente ha il diritto di ricevere, almeno una volta all'anno ed alla scadenza del contratto, una comunicazione periodica chiara e completa costituita da: un rendiconto analitico sull'andamento del rapporto e sulle condizioni economiche applicate e dal Documento di Sintesi datato e progressivamente numerato. Il cliente, alla sottoscrizione del contratto sceglie una fra le seguenti modalità di invio:
 - forma cartacea;
 - forma elettronica.La forma elettronica permette al Cliente di visualizzare sul sito

internet del Concedente, stampare e salvare su supporto du-revole le comunicazioni (rendiconto analitico, Documento di Sintesi e fatture) messe a disposizione dal Concedente. Per accedere alla sezione protetta del sito internet il cliente dovrà utilizzare appositi codici rilasciati dal Concedente a fronte di sua richiesta.

Il Concedente comunica al cliente l'avvenuta messa a disposizione delle comunicazioni mediante avviso inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal cliente. Tali comunicazioni sono validamente effettuate il giorno successivo a quello in cui il Concedente le mette a disposizione.

Da quando sono validamente effettuate le comunicazioni decorre il termine per il recesso da parte del cliente e per l'eventuale contestazione da parte sua del relativo contenuto.

Indipendentemente dalla modalità di invio prescelta, in mancanza di opposizione scritta del cliente entro 60 giorni dal ricevimento, la comunicazione si intende approvata.

È facoltà del cliente cambiare la modalità di invio scelta mediante richiesta scritta al Concedente.

Nel caso di indisponibilità momentanea del sito internet, la società si impegna, a sue spese, ad inviare tale comunicazioni periodiche in forma cartacea all'indirizzo del cliente di cui alle Condizioni Particolari.



 **BIELLA LEASING**
GRUPPO BANCA SELLA

Sede e direzione

Via Italia 2 - 13900 BIELLA
Telefono 015.25288.1
Fax 015.3580499
www.biellaleasing.it
info@biellaleasing.it

Succursali

L'elenco completo delle succursali è disponibile
sul sito internet di Biella Leasing



GRUPPO BANCA SELLA

Biella Leasing è presente sul territorio nazionale attraverso accordi commerciali con professionisti del settore.
Biella Leasing può contare sulla collaborazione del personale delle Banche del Gruppo Banca Sella
con oltre 300 sportelli bancari e dei promotori Finanziari di Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.